



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 22/2021, è pubblicata in data odierna all'Albo telematico per la durata di dieci giorni lavorativi consecutivi.  
BARI

**Il Responsabile della pubblicazione**  
Clemente Farese

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Politiche Abitative
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. 514 del 13\_12\_2021**  
**del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 080\_DIR\_2021\_00514

**OGGETTO:** L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2020. Riparto tra i Comuni della somma di **€ 23.473.431,84**. Individuazione criteri e requisiti per l'accesso ai contributi.

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

**Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

**Visti** gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;

**Vista** la Delibera G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**Visti** la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021;

**Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo



all'imputazione dell'entrata e della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica;

**Vista** la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. n. AOO\_116/3292 del 10 marzo 2016 (circolare n. 2/2016);

**Vista** la L. R. 30 dicembre 2020, n. 35 ""Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021";

**Vista** la L. R. 30 dicembre 2020, n. 36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";

**Vista** la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

**Rilevato** che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte della competente Sezione;

**Vista** la relazione di seguito riportata:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

Le somme a disposizione della Regione Puglia per la concessione dei contributi sui canoni di locazione per l'anno 2020 ammontano complessivamente a **€ 23.473.431,84** e sono di seguito specificate:

- **€ 12.535.726,80** - assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18/08/2021, deliberazione di Giunta Regionale n. 1720 del 28/10/2021 di imputazione della somma a destinazione vincolata sul cap. U0411193/2021;
- **€ 509.705,04** – applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. U0411192/2021 - deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 28/10/2021;
- **€ 28.000,00** - applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. U0411193/2021 - deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 28/10/2021;



- 
- € 400.000,00 - fondi di bilancio autonomo, competenza 2021, sul capitolo U1206000;
  - € 10.000.000,00 – cofinanziamento regionale, applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. U0411192/2021, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2025 del 30/11/2021.

Col presente provvedimento si dispone, tra l'altro, di:

- ripartire la somma complessiva di € 18.473.431,84 tra tutti i Comuni aventi diritto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22/10/2020 ed accantonare la somma di € 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità ai Comuni che cofinanzieranno l'intervento in misura pari **almeno al 20%** del contributo loro attribuito con il presente provvedimento;
- quantificare il contributo spettante a ciascun Comune applicando alla somma da ripartire la percentuale di incidenza del fabbisogno documentato per l'annualità 2019 dal singolo Comune tramite il Sistema informatico regionale PUSH sul fabbisogno di tutti i Comuni;
- escludere dall'elenco dei beneficiari i Comuni a cui spetterebbe un contributo inferiore a € 1.000,00.

Il riparto della somma di € 18.473.431,84, effettuato secondo le modalità sopra richiamate, è stato riepilogato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che riporta, tra l'altro, fabbisogno finanziario documentato da ciascun Comune tramite il Sistema informatico regionale PUSH per l'annualità 2019, la percentuale di incidenza dello stesso sul fabbisogno di tutti i Comuni e il contributo spettante.

In ottemperanza al disposto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22/10/2020, ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non avevano cofinanziato l'intervento per l'annualità 2019 nella misura richiesta del 20% del contributo loro attribuito con determinazione dirigenziale della Sezione Politiche Abitative n. 131 del 29/05/2020, viene applicata per penalità una decurtazione del 10% del contributo spettante.

La somma totale riveniente da dette decurtazioni, pari a € 95.871,20, unitamente al totale delle somme non corrisposte perché inferiori a € 1.000,00, pari a € 837,90, sarà successivamente ripartita, in aggiunta alla somma di € 5.000.000,00 accantonata per premialità, tra i Comuni cofinanziatori che ne avranno titolo.

In attuazione del disposto del suddetto decreto ministeriale 19 luglio 2021, le somme



ripartite e assegnate ai Comuni con il presente provvedimento per le finalità del sostegno ai canoni di locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11, possono essere utilizzate unitamente alle risorse a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate ai Comuni con la **deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità 2021**, eventualmente destinate dai Comuni medesimi al sostegno ai canoni di locazione anno 2020 e, laddove disponibili, unitamente alla **risorse rivenienti dalla pregresse assegnazioni** relative alle annualità dal 2016 al 2018 a valere sul medesimo Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

**Ogni fase del bando per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020, di cui all'art. 11 della L. n. 431/98, sarà gestita obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma digitale regionale PUSH.** Non saranno ritenute valide le comunicazioni di qualsiasi tipo pervenute al di fuori dalle funzioni predisposte per la gestione del bando sulla piattaforma PUSH. Pertanto gli invii tramite email ordinaria o tramite PEC non saranno presi in considerazione.

I Comuni dovranno procedere, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, all'espletamento degli adempimenti previsti tramite le funzionalità del **Sistema PUSH** – <https://push.regione.puglia.it> (cfr nota prot. n. 2374 del 06/06/2019), **pena l'esclusione dalla partecipazione al bando e dall'accesso ai contributi regionali.**

Il completo e corretto svolgimento delle operazioni di inserimento dei dati inseriti presso la piattaforma digitale PUSH e la trasmissione di ogni altra documentazione probatoria richiesta ricade nell'esclusiva responsabilità comunale.

Entro la data del **11/02/2022**, I Comuni devono:

- I. provvedere ad **inserire a video presso la piattaforma PUSH**, previa registrazione ed autenticazione nella sezione BANDO L. n. 431/98, **le risorse che in complesso si intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2020.**

In dettaglio, le somme complessive disponibili per i contributi in oggetto, comprensive delle somme che potranno essere inserite da parte dei Comuni in input al Sistema PUSH, sono così articolate:

- **COFIN**, quota di cofinanziamento comunale, la quale ove stabilita nella misura minima del 20% della somma assegnata al Comune con il presente provvedimento, consentirà l'accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità;
- **QEmi**, importo della somma riveniente dal Fondo destinato agli inquilini morosi



incolpevoli assegnata al Comune con **deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità 2021** ed eventualmente destinata al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020;

- **QSmine**, per i soli Comuni riportati nell'Allegato D) al presente provvedimento, di cui è parte integrante, l'ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, ancora nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020;
- II. trasmettere attraverso le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, tra l'altro, gli atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del **cofinanziamento comunale** e alla eventuale destinazione delle su indicate **somme QEmi** e delle su indicate **somme QSmine** rivenienti dal Fondo inquilini morosi incolpevoli come su riportato;
- III. inviare tramite le funzionalità predisposte della piattaforma PUSH il documento denominato Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

I Comuni che non effettueranno correttamente ed entro il suindicato termine dell'11/02/2022 le su riportate operazioni saranno esclusi dal bando e dal finanziamento loro concesso con il presente provvedimento; è fatta salva la possibilità di inviare le risultanze del bando comunale ai soli fini della rappresentazione de fabbisogno per le localizzazioni delle annualità successive.

Le somme accantonate per premialità saranno ripartite con successivo provvedimento regionale tra i Comuni che ne avranno diritto e che avranno correttamente rispettato i termini e le modalità di partecipazione al bando, sulla base dei valori inseriti da parte dei medesimi presso la piattaforma PUSH inerenti al cofinanziamento comunale.

Ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che non cofinanzieranno il presente intervento nella misura minima del 20% del contributo loro attribuito con il presente provvedimento sarà applicata per penalità la decurtazione del 10% del contributo loro spettante con i successivi provvedimenti di localizzazione dei fondi a sostegno dei canoni di locazione disponibili per le future annualità.

Tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate attraverso bandi di concorso emanati



secondo i criteri e i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 07/06/1999.

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
  - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, **i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
  - con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.



Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di **€ 13.405,08** (Circolare INPS n. 148/2020);
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure



- 
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi e, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, dovranno provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti.

Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione.

Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001, ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare oppure privilegiando le fasce più deboli oppure integrando con fondi del bilancio comunale.

Entro la data del **25/03/2022**, I Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati e della documentazione probatoria, obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso le funzionalità predisposte dal Sistema PUSH al fine di rappresentare il fabbisogno ultimo documentato corrispondente a tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al contributo e ammissibili alla graduatoria comunale.

I Comuni concorreranno con il fabbisogno così rappresentato in sede dei successivi provvedimenti regionali di riparto dei fondi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge n. 431/98, art.11, disponibili per le future annualità.

In fase di caricamento puntuale o massivo delle risultanze dei bandi comunali, i Comuni dovranno verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette e coerenti con la documentazione in possesso dei Comuni e che le graduatorie generate automaticamente dal Sistema PUSH, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e costituenti trasmissione



ufficiale, siano conformi a quelle approvate con gli atti comunali. Negli Allegati B) e C) del presente provvedimento, di cui sono parte integrante, sono forniti, a mero titolo di guida per l'identificazione delle informazioni necessarie alla fase di caricamento delle risultanze, i layout degli schemi in formato Excel sulla base dei quali sono prodotte le su citate graduatorie generate dalla piattaforma PUSH; ove si proceda al caricamento delle risultanze in modalità massiva è necessario seguire le specifiche CSV di cui alla Documentazione utente del portale PUSH. La fase istruttoria delle risultanze dei bandi comunali sarà eseguita esclusivamente sui dati presenti presso la piattaforma PUSH.

I Comuni a cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

La Sezione Politiche Abitative provvederà all'impegno, alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme individuate con il presente provvedimento, e di quelle eventualmente attribuite per premialità, nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa dai Comuni.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno ai canoni di locazione, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere mediante il Sistema PUSH apposita rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi.

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia



stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Eventuali economie resteranno nella disponibilità regionale e potranno essere utilizzate solo previa disposizione da parte della Regione Puglia con successivo provvedimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/03 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento è atto di programmazione di spesa e di riparto tra i Comuni della somma complessiva di **€ 23.473.431,84**, di cui

- **€ 12.535.726,80** - assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18/08/2021, deliberazione di Giunta Regionale n. 1720 del 28/10/2021 di imputazione della somma a destinazione vincolata sul cap. U0411193/2021;
- **€ 509.705,04** – applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. U0411192/2021 - deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 28/10/2021;
- **€ 28.000,00** - applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. U0411193/2021 - deliberazione di Giunta Regionale n. 1721 del 28/10/2021;
- **€ 400.000,00** - fondi di bilancio autonomo, competenza 2021, sul capitolo U1206000;



- 
- **€ 10.000.000,00** – cofinanziamento regionale, applicazione avanzo di amministrazione bilancio vincolato della Regione Puglia, cap. cap. U0411192/2021, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2025 del 30/11/2021.

La Sezione Politiche Abitative provvederà all'impegno, alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme individuate con il presente provvedimento e nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa dai Comuni.

Si attesta/dichiara che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Visto di attestazione disponibilità finanziaria**

**La Dirigente della Sezione Politiche Abitative  
Ing. Luigia Brizzi**

Ritenuto di dover provvedere in merito

**DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- **di ripartire** con il presente provvedimento la somma complessiva di **€ 18.473.431,84** tra tutti i Comuni aventi diritto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22/10/2020, con le modalità espresse in narrativa e riepilogate nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- **di accantonare** la somma di **€ 5.000.000,00** per la concessione di contributi per premialità ai Comuni che cofinanzieranno l'intervento in misura pari **almeno al 20%** del contributo loro attribuito con il presente provvedimento;
- **di decurtare** del 10% il contributo spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non avevano cofinanziato l'intervento a sostegno dei canoni di locazione anno 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1724/2020;
- **di ripartire** il totale delle decurtazioni del 10% di penalità, pari a € 95.871,20, unitamente al totale dei contributi spettanti e non corrisposti perché di importo



inferiore a € 1.000,00, pari a € 837,90, e alla somma di € 5.000.000,00 accantonata per premialità, tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento in misura pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento;

- **di assegnare** ai Comuni localizzati, sulla base del menzionato riparto di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, di cui è parte integrante, le somme a fianco di ciascuno indicate e di seguito riportate:

<b>N.</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>ATA si/no</b>	<b>CONTRIBUTO ASSEGNATO (in Euro)</b>
1	BA	Acquaviva delle Fonti	NO	141.975,57
2	BA	Adelfia	SI	43.335,24
3	BA	Alberobello	NO	32.170,63
4	BA	Altamura	SI	290.491,43
5	BA	Bari	SI	2.958.060,26
6	BA	Binetto	NO	9.147,47
7	BA	Bitetto	NO	60.862,85
8	BA	Bitonto	SI	251.950,01
9	BA	Bitritto	SI	151.324,45
10	BA	Capurso	SI	268.901,79
11	BA	Casamassima	NO	124.034,56
12	BA	Cassano delle Murge	NO	60.794,99
13	BA	Castellana Grotte	NO	63.636,85
14	BA	Cellamare	NO	17.586,28
15	BA	Conversano	NO	113.322,35
16	BA	Corato	SI	243.564,48
17	BA	Gioia del Colle	NO	58.311,87
18	BA	Giovinazzo	SI	225.880,97
19	BA	Gravina in Puglia	SI	217.271,52



20	BA	<b>Grumo Appula</b>	NO	<b>14.322,29</b>
21	BA	<b>Locorotondo</b>	NO	<b>38.353,71</b>
22	BA	<b>Modugno</b>	SI	<b>469.117,41</b>
23	BA	<b>Mola di Bari</b>	SI	<b>155.658,60</b>
24	BA	<b>Molfetta</b>	SI	<b>1.133.401,90</b>
25	BA	<b>Monopoli</b>	SI	<b>386.655,06</b>
26	BA	<b>Noci</b>	NO	<b>53.274,87</b>
27	BA	<b>Noicattaro</b>	SI	<b>29.794,43</b>
28	BA	<b>Palo del Colle</b>	NO	<b>112.174,04</b>
29	BA	<b>Poggiorsini</b>	NO	<b>2.468,55</b>
30	BA	<b>Polignano a Mare</b>	NO	<b>56.161,01</b>
31	BA	<b>Putignano</b>	NO	<b>99.375,89</b>
32	BA	<b>Rutigliano</b>	NO	<b>65.170,76</b>
33	BA	<b>Ruvo di Puglia</b>	NO	<b>100.755,96</b>
34	BA	<b>Sammichele di Bari</b>	NO	<b>18.636,31</b>
35	BA	<b>Sannicandro di Bari</b>	NO	<b>34.827,33</b>
36	BA	<b>Santeramo in Colle</b>	NO	<b>133.339,00</b>
37	BA	<b>Terlizzi</b>	NO	<b>186.697,12</b>
38	BA	<b>Toritto</b>	NO	<b>12.245,32</b>
39	BA	<b>Triggiano</b>	SI	<b>379.663,68</b>
40	BA	<b>Turi</b>	NO	<b>21.887,67</b>
41	BA	<b>Valenzano</b>	SI	<b>243.730,89</b>
42	BR	<b>Brindisi</b>	SI	<b>242.527,18</b>
43	BR	<b>Carovigno</b>	SI	<b>34.742,34</b>
44	BR	<b>Ceglie Messapica</b>	NO	<b>38.953,85</b>
45	BR	<b>Cisternino</b>	NO	<b>10.174,09</b>
46	BR	<b>Fasano</b>	NO	<b>108.868,63</b>



47	BR	<b>Francavilla Fontana</b>	NO	<b>236.354,04</b>
48	BR	<b>Latiano</b>	SI	<b>29.223,79</b>
49	BR	<b>Mesagne</b>	SI	<b>38.849,26</b>
50	BR	<b>Oria</b>	NO	<b>4.957,68</b>
51	BR	<b>Ostuni</b>	NO	<b>218.403,39</b>
52	BR	<b>San Donaci</b>	SI	<b>5.201,90</b>
53	BR	<b>San Pancrazio Salentino</b>	NO	<b>2.809,31</b>
54	BR	<b>San Pietro Vernotico</b>	SI	<b>87.357,15</b>
55	BR	<b>San Vito dei Normanni</b>	SI	<b>70.976,90</b>
56	BR	<b>Torchiarolo</b>	NO	<b>1.797,87</b>
57	BR	<b>Torre Santa Susanna</b>	NO	<b>3.044,37</b>
58	BT	<b>Andria</b>	SI	<b>201.238,92</b>
59	BT	<b>Barletta</b>	SI	<b>1.305.185,94</b>
60	BT	<b>Bisceglie</b>	SI	<b>571.148,30</b>
61	BT	<b>Canosa di Puglia</b>	NO	<b>87.908,15</b>
62	BT	<b>Margherita di Savoia</b>	NO	<b>28.623,68</b>
63	BT	<b>Minervino Murge</b>	NO	<b>9.750,89</b>
64	BT	<b>San Ferdinando di Puglia</b>	NO	<b>38.470,61</b>
65	BT	<b>Spinazzola</b>	NO	<b>5.334,70</b>
66	BT	<b>Trani</b>	SI	<b>1.490.739,24</b>
67	BT	<b>Trinitapoli</b>	NO	<b>42.164,09</b>
68	FG	<b>Apricena</b>	NO	<b>12.139,96</b>
69	FG	<b>Ascoli Satriano</b>	SI	<b>2.895,88</b>
70	FG	<b>Castelluccio dei Sauri</b>	SI	<b>1.386,80</b>
71	FG	<b>Cerignola</b>	SI	<b>159.574,08</b>
72	FG	<b>Foggia</b>	SI	<b>304.797,32</b>
73	FG	<b>Lucera</b>	SI	<b>48.805,57</b>



74	FG	<b>Manfredonia</b>	SI	<b>333.790,28</b>
75	FG	<b>Mattinata</b>	NO	<b>21.904,65</b>
76	FG	<b>Monte Sant'Angelo</b>	NO	<b>57.862,17</b>
77	FG	<b>Orta Nova</b>	SI	<b>40.746,15</b>
78	FG	<b>Peschici</b>	NO	<b>17.073,88</b>
79	FG	<b>Rodi Garganico</b>	NO	<b>54.839,88</b>
80	FG	<b>San Giovanni Rotondo</b>	SI	<b>79.161,54</b>
81	FG	<b>San Marco in Lamis</b>	SI	<b>64.228,67</b>
82	FG	<b>San Nicandro Garganico</b>	NO	<b>15.864,95</b>
83	FG	<b>San Severo</b>	SI	<b>87.936,38</b>
84	FG	<b>Torremaggiore</b>	NO	<b>20.193,18</b>
85	FG	<b>Troia</b>	SI	<b>8.226,39</b>
86	FG	<b>Vico del Gargano</b>	NO	<b>12.584,47</b>
87	FG	<b>Vieste</b>	NO	<b>46.418,03</b>
88	LE	<b>Alessano</b>	NO	<b>4.880,33</b>
89	LE	<b>Alezio</b>	NO	<b>39.908,86</b>
90	LE	<b>Aradeo</b>	NO	<b>4.724,30</b>
91	LE	<b>Arnesano</b>	SI	<b>14.585,86</b>
92	LE	<b>Bagnolo del Salento</b>	NO	<b>2.285,03</b>
93	LE	<b>Calimera</b>	NO	<b>3.702,37</b>
94	LE	<b>Campi Salentina</b>	NO	<b>24.375,47</b>
95	LE	<b>Carmiano</b>	NO	<b>16.415,18</b>
96	LE	<b>Carpignano Salentino</b>	NO	<b>2.110,09</b>
97	LE	<b>Casarano</b>	NO	<b>4.151,94</b>
98	LE	<b>Cavallino</b>	SI	<b>47.286,76</b>
99	LE	<b>Collepasso</b>	NO	<b>8.562,90</b>
100	LE	<b>Copertino</b>	NO	<b>30.457,89</b>



101	LE	Corigliano d'Otranto	NO	2.426,85
102	LE	Corsano	NO	5.272,74
103	LE	Cursi	NO	5.038,00
104	LE	Cutrofiano	NO	4.117,30
105	LE	Galatina	NO	21.041,39
106	LE	Galatone	NO	17.294,14
107	LE	Gallipoli	NO	421.517,88
108	LE	Guagnano	NO	3.932,59
109	LE	Lecce	SI	337.351,01
110	LE	Lequile	SI	26.635,22
111	LE	Leverano	NO	38.596,17
112	LE	Lizzanello	SI	22.852,30
113	LE	Maglie	NO	26.372,45
114	LE	Matino	NO	8.230,76
115	LE	Melendugno	NO	14.987,05
116	LE	Melissano	NO	9.744,07
117	LE	Melpignano	NO	1.416,89
118	LE	Monteroni di Lecce	SI	38.751,26
119	LE	Muro Leccese	NO	1.706,41
120	LE	Nardò	NO	20.003,79
121	LE	Neviano	NO	5.002,64
122	LE	Novoli	SI	36.222,93
123	LE	Otranto	NO	31.185,13
124	LE	Parabita	NO	3.854,37
125	LE	Poggiardo	NO	7.338,53
126	LE	Presicce-Acquarica	NO	12.980,84
127	LE	Racale	NO	4.036,00



128	LE	Ruffano	NO	8.417,20
129	LE	Salice Salentino	NO	3.910,42
130	LE	Salve	NO	6.238,50
131	LE	San Cesario di Lecce	SI	20.105,33
132	LE	San Donato di Lecce	NO	9.148,63
133	LE	San Pietro in Lama	NO	12.855,88
134	LE	Sannicola	NO	8.259,47
135	LE	Scorrano	NO	7.348,97
136	LE	Sogliano Cavour	NO	4.230,03
137	LE	Squinzano	SI	19.205,50
138	LE	Surbo	SI	15.977,29
139	LE	Taurisano	NO	8.348,49
140	LE	Taviano	NO	52.593,01
141	LE	Trepuzzi	SI	23.575,61
142	LE	Tricase	NO	6.442,39
143	LE	Tuglie	NO	4.097,83
144	LE	Ugento	NO	8.243,79
145	LE	Uggiano la Chiesa	NO	4.868,41
146	LE	Veglie	NO	8.921,19
147	LE	Vernole	SI	4.032,48
148	TA	Avetrana	NO	17.540,47
149	TA	Carosino	NO	7.840,84
150	TA	Castellaneta	SI	5.067,04
151	TA	Crispiano	SI	29.207,23
152	TA	Faggiano	SI	11.907,99
153	TA	Fragagnano	NO	19.098,17
154	TA	Ginosa	NO	14.153,84



155	TA	<b>Grottaglie</b>	SI	<b>226.682,96</b>
156	TA	<b>Laterza</b>	NO	<b>20.075,91</b>
157	TA	<b>Leporano</b>	SI	<b>26.791,98</b>
158	TA	<b>Lizzano</b>	NO	<b>1.219,51</b>
159	TA	<b>Manduria</b>	NO	<b>33.916,91</b>
160	TA	<b>Martina Franca</b>	SI	<b>169.467,67</b>
161	TA	<b>Maruggio</b>	NO	<b>9.804,59</b>
162	TA	<b>Massafra</b>	SI	<b>80.774,53</b>
163	TA	<b>Monteiasi</b>	SI	<b>7.233,57</b>
164	TA	<b>Montemesola</b>	SI	<b>4.762,88</b>
165	TA	<b>Monteparano</b>	NO	<b>2.159,16</b>
166	TA	<b>Mottola</b>	SI	<b>43.520,19</b>
167	TA	<b>Palagianello</b>	NO	<b>12.720,95</b>
168	TA	<b>Palagiano</b>	SI	<b>18.461,26</b>
169	TA	<b>Pulsano</b>	SI	<b>30.544,62</b>
170	TA	<b>San Giorgio Ionico</b>	SI	<b>60.517,15</b>
171	TA	<b>San Marzano di San Giuseppe</b>	NO	<b>7.039,21</b>
172	TA	<b>Sava</b>	NO	<b>24.088,76</b>
173	TA	<b>Statte</b>	NO	<b>13.552,22</b>
174	TA	<b>Taranto</b>	SI	<b>524.825,15</b>

- **di stabilire** che le somme ripartite e assegnate ai Comuni con il presente provvedimento per le finalità del sostegno ai canoni di locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11, possono essere utilizzate unitamente alle risorse a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate ai Comuni con la **deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità 2021** eventualmente destinate dai Comuni medesimi al sostegno ai canoni di locazione anno 2020 e, laddove disponibili, unitamente alle **risorse rivenienti dalla pregresse assegnazioni** relative alle annualità dal 2016 al 2018 a valere sul medesimo Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.



Ogni fase del bando per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020, di cui all'art. 11 della L. n. 431/98, sarà gestita obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma digitale regionale PUSH. Non saranno ritenute valide le comunicazioni di qualsiasi tipo pervenute al di fuori dalle funzioni predisposte per la gestione del bando sulla piattaforma PUSH. Pertanto gli invii tramite email ordinaria o tramite PEC non saranno presi in considerazione.

I Comuni dovranno procedere, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, all'espletamento degli adempimenti previsti tramite le funzionalità del Sistema PUSH – <https://push.regione.puglia.it> (cfr nota prot. n. 2374 del 06/06/2019), **pena l'esclusione dalla partecipazione al bando e dall'accesso ai contributi regionali.**

Il completo e corretto svolgimento delle operazioni di inserimento dei dati inseriti presso la piattaforma digitale PUSH e la trasmissione di ogni altra documentazione probatoria richiesta ricade nell'esclusiva responsabilità comunale.

Entro la data del **11/02/2022**, I Comuni devono:

- I. provvedere ad **inserire a video presso la piattaforma PUSH**, previa registrazione ed autenticazione nella sezione BANDO L. n. 431/98, **le risorse che in complesso si intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2020.**

In dettaglio, le somme complessive disponibili per i contributi in oggetto, comprensive delle somme che potranno essere inserite da parte dei Comuni in input al Sistema PUSH, sono così articolate:

- **COFIN**, quota di cofinanziamento comunale, la quale ove stabilita nella misura minima del 20% della somma assegnata al Comune con il presente provvedimento, consentirà l'accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità;
- **QEmi**, importo della somma riveniente dal Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnata al Comune con **deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità 2021** ed eventualmente destinata al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020;
- **QSmine**, per i soli Comuni riportati nell'Allegato D) al presente provvedimento, di cui è parte integrante, l'ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, ancora



nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020;

- II. trasmettere attraverso le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, tra l'altro, gli atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del **cofinanziamento comunale** e alla eventuale destinazione delle su indicate **somme QEmi** e delle su indicate **somme QSmine** rivenienti dal Fondo inquilini morosi incolpevoli come su riportato;
- III. inviare tramite le funzionalità predisposte della piattaforma PUSH il documento denominato Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

I Comuni che non effettueranno correttamente ed entro il suindicato termine dell'11/02/2022 le su riportate operazioni saranno esclusi dal bando e dal finanziamento loro concesso con il presente provvedimento; è fatta salva la possibilità di inviare le risultanze del bando comunale ai soli fini della rappresentazione de fabbisogno per le localizzazioni delle annualità successive.

Le somme accantonate per premialità saranno ripartite con successivo provvedimento regionale tra i Comuni che ne avranno diritto e che avranno correttamente rispettato i termini e le modalità di partecipazione al bando, sulla base dei valori inseriti da parte dei medesimi presso la piattaforma PUSH inerenti al cofinanziamento comunale.

Ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che non cofinanzieranno il presente intervento nella misura minima del 20% del contributo loro attribuito con il presente provvedimento sarà applicata per penalità la decurtazione del 10% del contributo loro spettante con i successivi provvedimenti di localizzazione dei fondi a sostegno dei canoni di locazione disponibili per le future annualità.

Tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate attraverso bandi di concorso emanati secondo i criteri e i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 07/06/1999.

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro



il secondo grado o di matrimonio con il locatore;

- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
  - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, **i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
  - con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati



da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di **€ 13.405,08** (Circolare INPS n. 148/2020);
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.



I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi e, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, dovranno provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni

del richiedente, inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti.

Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione.

Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001, ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare oppure privilegiando le fasce più deboli oppure integrando con fondi del bilancio comunale.

Entro la data del **25/03/2022**, I Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati e della documentazione probatoria, obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso le funzionalità predisposte dal Sistema PUSH al fine di rappresentare il fabbisogno ultimo documentato corrispondente a tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al contributo e ammissibili alla graduatoria comunale.

I Comuni concorreranno con il fabbisogno così rappresentato in sede dei successivi provvedimenti regionali di riparto dei fondi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge n. 431/98, art.11, disponibili per le future annualità.

In fase di caricamento puntuale o massivo delle risultanze dei bandi comunali, i Comuni dovranno verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette e coerenti con la documentazione in possesso dei Comuni e che le graduatorie generate automaticamente dal Sistema PUSH, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e



costituenti trasmissione ufficiale, siano conformi a quelle approvate con gli atti comunali. Negli Allegati B) e C) del presente provvedimento, di cui sono parte integrante, sono forniti, a mero titolo di guida per l'identificazione delle informazioni necessarie alla fase di caricamento delle risultanze, i layout degli schemi in formato Excel sulla base dei quali sono prodotte le su citate graduatorie generate dalla piattaforma PUSH; ove si proceda al caricamento delle risultanze in modalità massiva è necessario seguire le specifiche CSV di cui alla Documentazione utente del portale PUSH. La fase istruttoria delle risultanze dei bandi comunali sarà eseguita esclusivamente sui dati presenti presso la piattaforma PUSH.

I Comuni a cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

- il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all'impegno, alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme individuate con il presente provvedimento, e di quelle eventualmente attribuite per premialità, nei limiti delle



risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa dai Comuni.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno ai canoni di locazione, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere mediante il Sistema PUSH apposita rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie resteranno nella disponibilità regionale e potranno essere utilizzate solo previa disposizione da parte della Regione Puglia con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 26 facciate e da un allegato di n. 21 facciate, per complessive n. 47 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. Prot. n. AOO\_175-1875-28/5/2020 sarà caricato e salvato sui sistemi informatici regionali CIFRA;
- sarà pubblicato:
  - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello nella Sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
  - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo Pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi;
  - in formato elettronico sul sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Criteri e Modalità”;

Tramite il sistema CIFRA:

- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà inoltre notificato ai Comuni beneficiari.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE  
Ing. Luigia BRIZZI**



I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**L'Istruttore  
Gennaro de Pinto**

**La Dirigente della Sezione  
Politiche Abitative  
Ing. Luigia BRIZZI**

## Legge n. 431/98, art. 11 - Anno 2020 - Riparto € 18.473.431,84

N.	Prov.	COMUNE	ATA	FABBISOGNO ANNUALITA' 2019 (documentato tramite PUSH - in Euro)	INCIDENZA FABBISOGNO COMUNE SU TOTALE FABBISOGNO	RIPARTO € 18.473.431,84 (in Euro)	PENALITA' 10% (in Euro)	CONTRIBUTO AL NETTO DELLA PENALITA' (in Euro)	CONTRIBUTO ASSEGNATO > € 1.000,00 (in Euro)
1	BA	Acquaviva delle Fonti	NO	321.025,64	0,0076853920	141.975,57	0,00	141.975,57	<b>141.975,57</b>
2	BA	Adelfia	SI	97.986,72	0,0023458140	43.335,24	0,00	43.335,24	<b>43.335,24</b>
3	BA	Alberobello	NO	72.742,09	0,0017414540	32.170,63	0,00	32.170,63	<b>32.170,63</b>
4	BA	Altamura	SI	656.839,77	0,0157248220	290.491,43	0,00	290.491,43	<b>290.491,43</b>
5	BA	Bari	SI	6.688.567,88	0,1601251080	2.958.060,26	0,00	2.958.060,26	<b>2.958.060,26</b>
6	BA	Binetto	NO	20.683,63	0,0004951690	9.147,47	0,00	9.147,47	<b>9.147,47</b>
7	BA	Bitetto	NO	137.618,99	0,0032946150	60.862,85	0,00	60.862,85	<b>60.862,85</b>
8	BA	Bitonto	SI	632.991,66	0,0151538950	279.944,45	27.994,44	251.950,01	<b>251.950,01</b>
9	BA	Bitritto	SI	342.164,71	0,0081914640	151.324,45	0,00	151.324,45	<b>151.324,45</b>
10	BA	Capurso	SI	608.022,71	0,0145561360	268.901,79	0,00	268.901,79	<b>268.901,79</b>
11	BA	Casamassima	NO	280.458,65	0,0067142130	124.034,56	0,00	124.034,56	<b>124.034,56</b>

12	BA	<b>Cassano delle Murge</b>	NO	137.465,57	0,0032909420	60.794,99	0,00	60.794,99	<b>60.794,99</b>
13	BA	<b>Castellana Grotte</b>	NO	143.891,41	0,0034447770	63.636,85	0,00	63.636,85	<b>63.636,85</b>
14	BA	<b>Cellamare</b>	NO	39.764,92	0,0009519770	17.586,28	0,00	17.586,28	<b>17.586,28</b>
15	BA	<b>Conversano</b>	NO	256.236,92	0,0061343420	113.322,35	0,00	113.322,35	<b>113.322,35</b>
16	BA	<b>Corato</b>	SI	550.731,69	0,0131845820	243.564,48	0,00	243.564,48	<b>243.564,48</b>
17	BA	<b>Gioia del Colle</b>	NO	131.850,89	0,0031565260	58.311,87	0,00	58.311,87	<b>58.311,87</b>
18	BA	<b>Giovinazzo</b>	SI	510.746,94	0,0122273420	225.880,97	0,00	225.880,97	<b>225.880,97</b>
19	BA	<b>Gravina in Puglia</b>	SI	491.279,81	0,0117612970	217.271,52	0,00	217.271,52	<b>217.271,52</b>
20	BA	<b>Grumo Appula</b>	NO	32.384,61	0,0007752910	14.322,29	0,00	14.322,29	<b>14.322,29</b>
21	BA	<b>Locorotondo</b>	NO	86.722,85	0,0020761550	38.353,71	0,00	38.353,71	<b>38.353,71</b>
22	BA	<b>Modugno</b>	SI	1.060.736,89	0,0253941670	469.117,41	0,00	469.117,41	<b>469.117,41</b>
23	BA	<b>Mola di Bari</b>	SI	351.964,78	0,0084260790	155.658,60	0,00	155.658,60	<b>155.658,60</b>
24	BA	<b>Molfetta</b>	SI	2.562.772,54	0,0613530780	1.133.401,90	0,00	1.133.401,90	<b>1.133.401,90</b>
25	BA	<b>Monopoli</b>	SI	874.278,54	0,0209303320	386.655,06	0,00	386.655,06	<b>386.655,06</b>
26	BA	<b>Noci</b>	NO	120.461,56	0,0028838640	53.274,87	0,00	53.274,87	<b>53.274,87</b>

27	BA	Noicattaro	SI	67.369,19	0,0016128260	29.794,43	0,00	29.794,43	<b>29.794,43</b>
28	BA	Palo del Colle	NO	253.640,45	0,0060721820	112.174,04	0,00	112.174,04	<b>112.174,04</b>
29	BA	Poggiorsini	NO	5.581,70	0,0001336270	2.468,55	0,00	2.468,55	<b>2.468,55</b>
30	BA	Polignano a Mare	NO	126.987,50	0,0030400960	56.161,01	0,00	56.161,01	<b>56.161,01</b>
31	BA	Putignano	NO	224.702,11	0,0053793950	99.375,89	0,00	99.375,89	<b>99.375,89</b>
32	BA	Rutigliano	NO	147.359,74	0,0035278100	65.170,76	0,00	65.170,76	<b>65.170,76</b>
33	BA	Ruvo di Puglia	NO	227.822,66	0,0054541010	100.755,96	0,00	100.755,96	<b>100.755,96</b>
34	BA	Sammichele di Bari	NO	42.139,18	0,0010088170	18.636,31	0,00	18.636,31	<b>18.636,31</b>
35	BA	Sannicandro di Bari	NO	78.749,22	0,0018852660	34.827,33	0,00	34.827,33	<b>34.827,33</b>
36	BA	Santeramo in Colle	NO	301.497,20	0,0072178790	133.339,00	0,00	133.339,00	<b>133.339,00</b>
37	BA	Terlizzi	NO	422.147,05	0,0101062500	186.697,12	0,00	186.697,12	<b>186.697,12</b>
38	BA	Toritto	NO	27.688,28	0,0006628610	12.245,32	0,00	12.245,32	<b>12.245,32</b>
39	BA	Triggiano	SI	858.470,12	0,0205518760	379.663,68	0,00	379.663,68	<b>379.663,68</b>
40	BA	Turi	NO	49.490,96	0,0011848190	21.887,67	0,00	21.887,67	<b>21.887,67</b>
41	BA	Valenzano	SI	551.107,96	0,0131935900	243.730,89	0,00	243.730,89	<b>243.730,89</b>

42	BR	<b>Brindisi</b>	SI	548.386,22	0,0131284310	242.527,18	0,00	242.527,18	<b>242.527,18</b>
43	BR	<b>Carovigno</b>	SI	78.557,05	0,0018806650	34.742,34	0,00	34.742,34	<b>34.742,34</b>
44	BR	<b>Ceglie Messapica</b>	NO	88.079,86	0,0021086420	38.953,85	0,00	38.953,85	<b>38.953,85</b>
45	BR	<b>Cellino San Marco</b>	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
46	BR	<b>Cisternino</b>	NO	23.004,98	0,0005507420	10.174,09	0,00	10.174,09	<b>10.174,09</b>
47	BR	<b>Erchie</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
48	BR	<b>Fasano</b>	NO	246.166,46	0,0058932540	108.868,63	0,00	108.868,63	<b>108.868,63</b>
49	BR	<b>Francavilla Fontana</b>	NO	534.427,95	0,0127942680	236.354,04	0,00	236.354,04	<b>236.354,04</b>
50	BR	<b>Latiano</b>	SI	66.078,87	0,0015819360	29.223,79	0,00	29.223,79	<b>29.223,79</b>
51	BR	<b>Mesagne</b>	SI	87.843,35	0,0021029800	38.849,26	0,00	38.849,26	<b>38.849,26</b>
52	BR	<b>Oria</b>	NO	11.209,96	0,0002683680	4.957,68	0,00	4.957,68	<b>4.957,68</b>
53	BR	<b>Ostuni</b>	NO	493.839,12	0,0118225670	218.403,39	0,00	218.403,39	<b>218.403,39</b>
54	BR	<b>San Donaci</b>	SI	13.069,12	0,0003128760	5.779,89	577,99	5.201,90	<b>5.201,90</b>
55	BR	<b>San Michele Salentino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
56	BR	<b>San Pancrazio Salentino</b>	NO	6.352,22	0,0001520730	2.809,31	0,00	2.809,31	<b>2.809,31</b>

57	BR	San Pietro Vernotico	SI	197.526,14	0,0047287990	87.357,15	0,00	87.357,15	<b>87.357,15</b>
58	BR	San Vito dei Normanni	SI	160.488,21	0,0038421070	70.976,90	0,00	70.976,90	<b>70.976,90</b>
59	BR	Torchiarolo	NO	4.065,22	0,0000973220	1.797,87	0,00	1.797,87	<b>1.797,87</b>
60	BR	Torre Santa Susanna	NO	6.883,71	0,0001647970	3.044,37	0,00	3.044,37	<b>3.044,37</b>
61	BR	Villa Castelli	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
62	BT	Andria	SI	505.586,64	0,0121038040	223.598,80	22.359,88	201.238,92	<b>201.238,92</b>
63	BT	Barletta	SI	2.951.199,09	0,0706520560	1.305.185,94	0,00	1.305.185,94	<b>1.305.185,94</b>
64	BT	Bisceglie	SI	1.291.442,33	0,0309172820	571.148,30	0,00	571.148,30	<b>571.148,30</b>
65	BT	Canosa di Puglia	NO	198.772,02	0,0047586260	87.908,15	0,00	87.908,15	<b>87.908,15</b>
66	BT	Margherita di Savoia	NO	64.721,94	0,0015494510	28.623,68	0,00	28.623,68	<b>28.623,68</b>
67	BT	Minervino Murge	NO	22.048,06	0,0005278330	9.750,89	0,00	9.750,89	<b>9.750,89</b>
68	BT	San Ferdinando di Puglia	NO	86.987,16	0,0020824830	38.470,61	0,00	38.470,61	<b>38.470,61</b>
69	BT	Spinazzola	NO	12.062,49	0,0002887770	5.334,70	0,00	5.334,70	<b>5.334,70</b>
70	BT	Trani	SI	3.370.759,81	0,0806963890	1.490.739,24	0,00	1.490.739,24	<b>1.490.739,24</b>
71	BT	Trinitapoli	NO	95.338,64	0,0022824180	42.164,09	0,00	42.164,09	<b>42.164,09</b>

72	FG	<b>Accadia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
73	FG	<b>Alberona</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
74	FG	<b>Anzano di Puglia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
75	FG	<b>Apricena</b>	NO	27.450,08	0,0006571580	12.139,96	0,00	12.139,96	<b>12.139,96</b>
76	FG	<b>Ascoli Satriano</b>	SI	6.547,97	0,0001567590	2.895,88	0,00	2.895,88	<b>2.895,88</b>
77	FG	<b>Biccari</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
78	FG	<b>Bovino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
79	FG	<b>Cagnano Varano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
80	FG	<b>Candela</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
81	FG	<b>Carapelle</b>	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
82	FG	<b>Carlantino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
83	FG	<b>Carpino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
84	FG	<b>Casalnuovo Monterotaro</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
85	FG	<b>Casalvecchio di Puglia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
86	FG	<b>Castelluccio Valmaggiore</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

87	FG	Castelluccio dei Sauri	SI	3.135,72	0,0000750700	1.386,80	0,00	1.386,80	<b>1.386,80</b>
88	FG	Castelnuovo della Daunia	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
89	FG	Celenza Valfortore	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
90	FG	Celle di San Vito	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
91	FG	Cerignola	SI	360.818,23	0,0086380310	159.574,08	0,00	159.574,08	<b>159.574,08</b>
92	FG	Chieuti	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
93	FG	Deliceto	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
94	FG	Faeto	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
95	FG	Foggia	SI	689.187,33	0,0164992260	304.797,32	0,00	304.797,32	<b>304.797,32</b>
96	FG	Ischitella	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
97	FG	Isole Tremiti	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
98	FG	Lesina	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
99	FG	Lucera	SI	110.355,90	0,0026419330	48.805,57	0,00	48.805,57	<b>48.805,57</b>
100	FG	Manfredonia	SI	838.604,72	0,0200762960	370.878,09	37.087,81	333.790,28	<b>333.790,28</b>
101	FG	Mattinata	NO	49.529,31	0,0011857380	21.904,65	0,00	21.904,65	<b>21.904,65</b>

102	FG	<b>Monte Sant'Angelo</b>	NO	130.834,05	0,0031321830	57.862,17	0,00	57.862,17	<b>57.862,17</b>
103	FG	<b>Monteleone di Puglia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
104	FG	<b>Motta Montecorvino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
105	FG	<b>Ordona</b>	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
106	FG	<b>Orsara di Puglia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
107	FG	<b>Orta Nova</b>	SI	92.132,44	0,0022056620	40.746,15	0,00	40.746,15	<b>40.746,15</b>
108	FG	<b>Panni</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
109	FG	<b>Peschici</b>	NO	38.606,32	0,0009242400	17.073,88	0,00	17.073,88	<b>17.073,88</b>
110	FG	<b>Pietramontecorvino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
111	FG	<b>Poggio Imperiale</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
112	FG	<b>Rignano Garganico</b>	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
113	FG	<b>Rocchetta Sant'Antonio</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
114	FG	<b>Rodi Garganico</b>	NO	124.000,25	0,0029685810	54.839,88	0,00	54.839,88	<b>54.839,88</b>
115	FG	<b>Roseto Valfortore</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
116	FG	<b>San Giovanni Rotondo</b>	SI	178.994,78	0,0042851560	79.161,54	0,00	79.161,54	<b>79.161,54</b>

117	FG	San Marco in Lamis	SI	145.229,57	0,0034768130	64.228,67	0,00	64.228,67	<b>64.228,67</b>
118	FG	San Marco la Catola	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
119	FG	San Nicandro Garganico	NO	35.872,76	0,0008587980	15.864,95	0,00	15.864,95	<b>15.864,95</b>
120	FG	San Paolo di Civitate	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
121	FG	San Severo	SI	198.835,85	0,0047601540	87.936,38	0,00	87.936,38	<b>87.936,38</b>
122	FG	Sant'Agata di Puglia	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
123	FG	Serracapriola	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
124	FG	Stornara	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
125	FG	Stornarella	SI	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
126	FG	Torremaggiore	NO	45.659,45	0,0010930930	20.193,18	0,00	20.193,18	<b>20.193,18</b>
127	FG	Troia	SI	18.600,94	0,0004453090	8.226,39	0,00	8.226,39	<b>8.226,39</b>
128	FG	Vico del Gargano	NO	28.455,17	0,0006812200	12.584,47	0,00	12.584,47	<b>12.584,47</b>
129	FG	Vieste	NO	104.957,33	0,0025126910	46.418,03	0,00	46.418,03	<b>46.418,03</b>
130	FG	Volturara Appula	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
131	FG	Volturino	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

132	FG	Zapponeta	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
133	LE	Alessano	NO	11.035,06	0,0002641810	4.880,33	0,00	4.880,33	<b>4.880,33</b>
134	LE	Alezio	NO	90.239,22	0,0021603380	39.908,86	0,00	39.908,86	<b>39.908,86</b>
135	LE	Alliste	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
136	LE	Andrano	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
137	LE	Aradeo	NO	10.682,29	0,0002557350	4.724,30	0,00	4.724,30	<b>4.724,30</b>
138	LE	Arnesano	SI	32.980,56	0,0007895590	14.585,86	0,00	14.585,86	<b>14.585,86</b>
139	LE	Bagnolo del Salento	NO	5.166,76	0,0001236930	2.285,03	0,00	2.285,03	<b>2.285,03</b>
140	LE	Botrugno	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
141	LE	Calimera	NO	8.371,57	0,0002004160	3.702,37	0,00	3.702,37	<b>3.702,37</b>
142	LE	Campi Salentina	NO	55.116,18	0,0013194880	24.375,47	0,00	24.375,47	<b>24.375,47</b>
143	LE	Cannole	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
144	LE	Caprarica di Lecce	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
145	LE	Carmiano	NO	37.116,90	0,0008885830	16.415,18	0,00	16.415,18	<b>16.415,18</b>
146	LE	Carpignano Salentino	NO	4.771,21	0,0001142230	2.110,09	0,00	2.110,09	<b>2.110,09</b>

147	LE	<b>Casarano</b>	NO	9.388,10	0,0002247520	4.151,94	0,00	4.151,94	<b>4.151,94</b>
148	LE	<b>Castri di Lecce</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
149	LE	<b>Castrignano de' Greci</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
150	LE	<b>Castrignano del Capo</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
151	LE	<b>Castro</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
152	LE	<b>Cavallino</b>	SI	106.921,65	0,0025597170	47.286,76	0,00	47.286,76	<b>47.286,76</b>
153	LE	<b>Collepasso</b>	NO	19.361,86	0,0004635250	8.562,90	0,00	8.562,90	<b>8.562,90</b>
154	LE	<b>Copertino</b>	NO	68.869,33	0,0016487400	30.457,89	0,00	30.457,89	<b>30.457,89</b>
155	LE	<b>Corigliano d'Otranto</b>	NO	5.487,46	0,0001313700	2.426,85	0,00	2.426,85	<b>2.426,85</b>
156	LE	<b>Corsano</b>	NO	11.922,38	0,0002854230	5.272,74	0,00	5.272,74	<b>5.272,74</b>
157	LE	<b>Cursi</b>	NO	11.391,59	0,0002727160	5.038,00	0,00	5.038,00	<b>5.038,00</b>
158	LE	<b>Cutrofiano</b>	NO	9.309,75	0,0002228770	4.117,30	0,00	4.117,30	<b>4.117,30</b>
159	LE	<b>Diso</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
160	LE	<b>Gagliano del Capo</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
161	LE	<b>Galatina</b>	NO	47.577,39	0,0011390080	21.041,39	0,00	21.041,39	<b>21.041,39</b>

162	LE	<b>Galatone</b>	NO	39.104,35	0,0009361630	17.294,14	0,00	17.294,14	<b>17.294,14</b>
163	LE	<b>Gallipoli</b>	NO	953.108,04	0,0228175190	421.517,88	0,00	421.517,88	<b>421.517,88</b>
164	LE	<b>Giuggianello</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
165	LE	<b>Giurdignano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
166	LE	<b>Guagnano</b>	NO	8.892,09	0,0002128780	3.932,59	0,00	3.932,59	<b>3.932,59</b>
167	LE	<b>Lecce</b>	SI	762.795,53	0,0182614150	337.351,01	0,00	337.351,01	<b>337.351,01</b>
168	LE	<b>Lequile</b>	SI	60.225,76	0,0014418120	26.635,22	0,00	26.635,22	<b>26.635,22</b>
169	LE	<b>Leverano</b>	NO	87.271,08	0,0020892800	38.596,17	0,00	38.596,17	<b>38.596,17</b>
170	LE	<b>Lizzanello</b>	SI	51.672,08	0,0012370360	22.852,30	0,00	22.852,30	<b>22.852,30</b>
171	LE	<b>Maglie</b>	NO	59.631,63	0,0014275880	26.372,45	0,00	26.372,45	<b>26.372,45</b>
172	LE	<b>Martano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
173	LE	<b>Martignano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
174	LE	<b>Matino</b>	NO	18.610,87	0,0004455460	8.230,76	0,00	8.230,76	<b>8.230,76</b>
175	LE	<b>Melendugno</b>	NO	33.887,70	0,0008112760	14.987,05	0,00	14.987,05	<b>14.987,05</b>
176	LE	<b>Melissano</b>	NO	22.032,64	0,0005274640	9.744,07	0,00	9.744,07	<b>9.744,07</b>

177	LE	<b>Melpignano</b>	NO	3.203,77	0,0000766990	1.416,89	0,00	1.416,89	<b>1.416,89</b>
178	LE	<b>Miggiano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
179	LE	<b>Minervino di Lecce</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
180	LE	<b>Monteroni di Lecce</b>	SI	87.621,74	0,0020976750	38.751,26	0,00	38.751,26	<b>38.751,26</b>
181	LE	<b>Montesano Salentino</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
182	LE	<b>Morciano di Leuca</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
183	LE	<b>Muro Leccese</b>	NO	3.858,41	0,0000923710	1.706,41	0,00	1.706,41	<b>1.706,41</b>
184	LE	<b>Nardò</b>	NO	45.231,21	0,0010828410	20.003,79	0,00	20.003,79	<b>20.003,79</b>
185	LE	<b>Neviano</b>	NO	11.311,62	0,0002708020	5.002,64	0,00	5.002,64	<b>5.002,64</b>
186	LE	<b>Nociglia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
187	LE	<b>Novoli</b>	SI	81.904,87	0,0019608120	36.222,93	0,00	36.222,93	<b>36.222,93</b>
188	LE	<b>Ortelle</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
189	LE	<b>Otranto</b>	NO	70.513,73	0,0016881070	31.185,13	0,00	31.185,13	<b>31.185,13</b>
190	LE	<b>Palmariggi</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
191	LE	<b>Parabita</b>	NO	8.715,24	0,0002086440	3.854,37	0,00	3.854,37	<b>3.854,37</b>

192	LE	Patù	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
193	LE	Poggiardo	NO	16.593,40	0,0003972480	7.338,53	0,00	7.338,53	<b>7.338,53</b>
194	LE	Porto Cesareo	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
195	LE	Presicce-Acquarica	NO	29.351,39	0,0007026760	12.980,84	0,00	12.980,84	<b>12.980,84</b>
196	LE	Racale	NO	9.125,94	0,0002184760	4.036,00	0,00	4.036,00	<b>4.036,00</b>
197	LE	Ruffano	NO	19.032,42	0,0004556380	8.417,20	0,00	8.417,20	<b>8.417,20</b>
198	LE	Salice Salentino	NO	8.841,98	0,0002116780	3.910,42	0,00	3.910,42	<b>3.910,42</b>
199	LE	Salve	NO	14.106,09	0,0003377010	6.238,50	0,00	6.238,50	<b>6.238,50</b>
200	LE	San Cassiano	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
201	LE	San Cesario di Lecce	SI	50.512,01	0,0012092640	22.339,26	2.233,93	20.105,33	<b>20.105,33</b>
202	LE	San Donato di Lecce	NO	20.686,26	0,0004952320	9.148,63	0,00	9.148,63	<b>9.148,63</b>
203	LE	San Pietro in Lama	NO	29.068,88	0,0006959120	12.855,88	0,00	12.855,88	<b>12.855,88</b>
204	LE	Sanarica	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
205	LE	Sannicola	NO	18.675,76	0,0004471000	8.259,47	0,00	8.259,47	<b>8.259,47</b>
206	LE	Santa Cesarea Terme	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

207	LE	<b>Scorrano</b>	NO	16.616,99	0,0003978130	7.348,97	0,00	7.348,97	<b>7.348,97</b>
208	LE	<b>Seclì</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
209	LE	<b>Sogliano Cavour</b>	NO	9.564,65	0,0002289790	4.230,03	0,00	4.230,03	<b>4.230,03</b>
210	LE	<b>Soletto</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
211	LE	<b>Specchia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
212	LE	<b>Spongano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
213	LE	<b>Squinzano</b>	SI	43.426,17	0,0010396280	19.205,50	0,00	19.205,50	<b>19.205,50</b>
214	LE	<b>Sternatia</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
215	LE	<b>Supersano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
216	LE	<b>Surano</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
217	LE	<b>Surbo</b>	SI	40.140,86	0,0009609770	17.752,54	1.775,25	15.977,29	<b>15.977,29</b>
218	LE	<b>Taurisano</b>	NO	18.877,06	0,0004519190	8.348,49	0,00	8.348,49	<b>8.348,49</b>
219	LE	<b>Taviano</b>	NO	118.919,78	0,0028469540	52.593,01	0,00	52.593,01	<b>52.593,01</b>
220	LE	<b>Tiggiano</b>	NO	1.894,62	0,0000453570	837,90	0,00	837,90	<b>0,00</b>
221	LE	<b>Trepuzzi</b>	SI	53.307,57	0,0012761900	23.575,61	0,00	23.575,61	<b>23.575,61</b>

222	LE	Tricase	NO	14.567,11	0,0003487380	6.442,39	0,00	6.442,39	<b>6.442,39</b>
223	LE	Tuglie	NO	9.265,75	0,0002218230	4.097,83	0,00	4.097,83	<b>4.097,83</b>
224	LE	Ugento	NO	18.640,31	0,0004462510	8.243,79	0,00	8.243,79	<b>8.243,79</b>
225	LE	Uggiano la Chiesa	NO	11.008,12	0,0002635360	4.868,41	0,00	4.868,41	<b>4.868,41</b>
226	LE	Veglie	NO	20.172,00	0,0004829200	8.921,19	0,00	8.921,19	<b>8.921,19</b>
227	LE	Vernole	SI	10.131,05	0,0002425390	4.480,53	448,05	4.032,48	<b>4.032,48</b>
228	LE	Zollino	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
229	TA	Avetrana	NO	39.661,35	0,0009494970	17.540,47	0,00	17.540,47	<b>17.540,47</b>
230	TA	Carosino	NO	17.729,19	0,0004244390	7.840,84	0,00	7.840,84	<b>7.840,84</b>
231	TA	Castellaneta	SI	11.457,26	0,0002742880	5.067,04	0,00	5.067,04	<b>5.067,04</b>
232	TA	Crispiano	SI	66.041,45	0,0015810400	29.207,23	0,00	29.207,23	<b>29.207,23</b>
233	TA	Faggiano	SI	26.925,55	0,0006446010	11.907,99	0,00	11.907,99	<b>11.907,99</b>
234	TA	Fragagnano	NO	43.183,50	0,0010338180	19.098,17	0,00	19.098,17	<b>19.098,17</b>
235	TA	Ginosa	NO	32.003,74	0,0007661730	14.153,84	0,00	14.153,84	<b>14.153,84</b>
236	TA	Grottaglie	SI	512.560,33	0,0122707550	226.682,96	0,00	226.682,96	<b>226.682,96</b>

237	TA	<b>Laterza</b>	NO	45.394,32	0,0010867450	20.075,91	0,00	20.075,91	<b>20.075,91</b>
238	TA	<b>Leporano</b>	SI	60.580,22	0,0014502980	26.791,98	0,00	26.791,98	<b>26.791,98</b>
239	TA	<b>Lizzano</b>	NO	2.757,48	0,0000660140	1.219,51	0,00	1.219,51	<b>1.219,51</b>
240	TA	<b>Manduria</b>	NO	76.690,64	0,0018359830	33.916,91	0,00	33.916,91	<b>33.916,91</b>
241	TA	<b>Martina Franca</b>	SI	383.188,95	0,0091735890	169.467,67	0,00	169.467,67	<b>169.467,67</b>
242	TA	<b>Maruggio</b>	NO	22.169,50	0,0005307400	9.804,59	0,00	9.804,59	<b>9.804,59</b>
243	TA	<b>Massafra</b>	SI	182.641,96	0,0043724700	80.774,53	0,00	80.774,53	<b>80.774,53</b>
244	TA	<b>Monteiasi</b>	SI	16.356,04	0,0003915660	7.233,57	0,00	7.233,57	<b>7.233,57</b>
245	TA	<b>Montemesola</b>	SI	10.769,50	0,0002578230	4.762,88	0,00	4.762,88	<b>4.762,88</b>
246	TA	<b>Monteparano</b>	NO	4.882,12	0,0001168790	2.159,16	0,00	2.159,16	<b>2.159,16</b>
247	TA	<b>Mottola</b>	SI	98.404,93	0,0023558260	43.520,19	0,00	43.520,19	<b>43.520,19</b>
248	TA	<b>Palagianello</b>	NO	28.763,77	0,0006886080	12.720,95	0,00	12.720,95	<b>12.720,95</b>
249	TA	<b>Palagiano</b>	SI	41.743,38	0,0009993410	18.461,26	0,00	18.461,26	<b>18.461,26</b>
250	TA	<b>Pulsano</b>	SI	76.739,39	0,0018371500	33.938,47	3.393,85	30.544,62	<b>30.544,62</b>
251	TA	<b>Roccaforzata</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

252	TA	<b>San Giorgio Ionico</b>	SI	136.837,32	0,0032759020	60.517,15	0,00	60.517,15	<b>60.517,15</b>
253	TA	<b>San Marzano di San Giuseppe</b>	NO	15.916,59	0,0003810450	7.039,21	0,00	7.039,21	<b>7.039,21</b>
254	TA	<b>Sava</b>	NO	54.467,92	0,0013039680	24.088,76	0,00	24.088,76	<b>24.088,76</b>
255	TA	<b>Statte</b>	NO	30.643,36	0,0007336060	13.552,22	0,00	13.552,22	<b>13.552,22</b>
256	TA	<b>Taranto</b>	SI	1.186.699,51	0,0284097270	524.825,15	0,00	524.825,15	<b>524.825,15</b>
257	TA	<b>Torricella</b>	NO	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		totali		€ 41.770.887,54	0,9999999970	€ 18.473.431,84	€ 95.871,20	€ 18.377.560,64	€ 18.376.722,74

**Totale fondi ripartiti** € 18.473.431,84  
**Totale penalità** € 95.871,20  
**Totale contributi inferiori a € 1.000,00:** € 837,90  
**Totale contibuti attribuiti ai Comuni:** € 18.376.722,74





<b>COMUNI</b>	<b>Economie da morosità incolpevole nella disponibilità di cassa dei Comuni relative alle assegnazioni dal 2016 al 2018</b>	<b>Somme per morosità incolpevole nella disponibilità di cassa della Regione Puglia relative alle assegnazioni dal 2016 al 2018</b>
<b>Città metropolitana di Bari</b>		
GRUMO APPULA	€ 1.661,23	
MOLFETTA	€ 20.000,00	
MONOPOLI	€ 9.230,14	
<b>Provincia di Brindisi</b>		
BRINDISI	€ 28.813,73	
ORIA	€ 1.378,12	
<b>Provincia di Foggia</b>		
CERIGNOLA	€ 6.800,00	
<b>Provincia di Lecce</b>		
CASARANO	€ 3.403,62	€ 16.266,87
LECCE	€ 14.000,00	
MAGLIE	€ 1.080,66	
MONTERONI DI LECCE	€ 3.900,00	
TREPUZZI	€ -	€ 8.122,64
<b>Provincia di Taranto</b>		
MASSAFRA	€ 15.488,68	
TARANTO	€ 124.940,19	

Il presente allegato è composto da n. 21 facciate.

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative  
Ing. Luigia Brizzi